



Sentenza n. 38 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **4041/PM** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

Omissis OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Rossi, presso il cui studio sito in Campobasso in Piazza Cesare Battisti n. 21 - 86100 - è elettivamente domiciliato (PEC: avv.guidorossi@pec.it);

contro

I.N.P.S., sedente in Roma in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa (PEC: avv.antonella.testa@postacert.I.N.P.S..gov.it), elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Zurlo, n. 11.

Oggetto: pensione privilegiata ordinaria.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025, l'avv. Guido Rossi per il ricorrente, l'avvocata Antonella Testa per l'I.N.P.S., come da verbale in atti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. – Con ricorso ritualmente depositato e notificato il sig.Omissis, ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in quiescenza dall’omissis, agisce per l’annullamento del provvedimento emesso dall’I.N.P.S. del 6.8.2024 e di ogni altro atto antecedente e/o comunque connesso; per il riconoscimento del diritto alla concessione della pensione privilegiata in adempimento della sentenza del TAR Molise n. 592/2009, con corresponsione dei relativi arretrati a decorrere dal 2010, in relazione a tutte e cinque le infermità sofferte, oltre accessori, fino all’effettivo soddisfo; di accertare e dichiarare il suo diritto *“ad ottenere l’equo indennizzo anche per le patologie 3, 4 e 5 giuste determinazioni del TAR Molise”*, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria, ha chiesto la disposizione di una *“C.T.U. al fine di determinare correttamente gli importi della pensione privilegiata con i relativi arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria”*.

Tanto premesso, dalle emergenze processuali (tenuto conto anche della documentazione da ultimo acquisita in via istruttoria) risulta quanto segue:

- a) il sig. Omissis, con diverse domande (secondo quanto risulta dal verbale di visita della CMO di Omissis n. omissis del omissis, e non oggetto di contestazione) indirizzate alla propria amministrazione, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie: 1) ipertensione arteriosa con iniziale impegno d’organo (domanda del 9.5.2000); 2) spondilosi lombare con discopatia L4-L5 e modico impegno funzionale (domanda del omissis); 3) note di cervicoartrosi con discopatia C6/C7 e modico impegno funzionale (domanda del omissis); 4) note di periartrite scapolo omerale dx (domanda del omissis); 5) note di

rinofaringite catarrale con ipoacusia neurosensoriale a dx sulle alte frequenze (domanda del omissis);

- b)** il Ministero dell'Interno con decreto n. omissis/R del omissis riconosceva la dipendenza da causa di servizio solo per le patologie di cui ai punti 1 e 2, non per quelle invece di cui ai punti 3, 4 e 5, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (nel prosieguo, anche "CV") n. omissis/omissis del omissis; negava, inoltre, l'equo indennizzo per la patologia di cui al n. 1 per intempestività della domanda ex art. 2 d.p.r. n. 461/2001;
- c)** il sig. Omissis impugnava il d.m. n. omissis/R davanti al TAR Molise che, con sentenza n. 592/2009, accoglieva il ricorso riconoscendo, a seguito di CTU, la dipendenza da causa di servizio delle patologie di cui ai numeri 3, 4 e 5, ritendendo tempestiva la domanda di riconoscimento dell'infermità sub 1) ai fini dell'equo indennizzo e ascrivendo tutte le affezioni patite (da 1 a 5), per cumulo, alla 7^a cat. Tab. A);
- d)** il omissis (data del collocamento in congedo) il ricorrente presentava istanza di concessione della pensione privilegiata sia al Ministero dell'Interno, che all'INPDAP (v. doc. 1 della produzione I.N.P.S.); tuttavia – si badi bene – la richiesta era formulata, nel primo caso, genericamente (vale a dire senza indicare alcuna patologia): *"per tutte le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio"*; nel secondo, per le sole sopra indicate prime due infermità (cfr. la domanda allegata alla prima produzione documentale I.N.P.S.);
- e)** il Ministero impugnava la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato

che, con decreto del 16.06.2015, dichiarava perento il ricorso. Sul punto (come anche poi correttamente rilevato dall'I.N.P.S.), si osserva che detta impugnazione non sospendeva la pronuncia del TAR (per cui v. meglio *infra*) la quale era, pertanto, immediatamente esecutiva; il pensionato avrebbe, quindi, dovuto immediatamente spenderla davanti all'I.N.P.S. ai fini della concessione del trattamento pensionistico privilegiato;

- f) a seguito della domanda di pensione privilegiata presentata all'INPDAP il omissis - si ribadisce, solo in relazione alle prime due delle cinque patologie citate, vale a dire per: 1) ipertensione arteriosa con iniziale impegno d'organo; 2) spondilosi lombare con discopatia L4-L5 e modico impegno funzionale - l'Istituto previdenziale avviava il procedimento (vedi al riguardo la nota operativa I.N.P.S. n. 27 del 25.07.2007); e difatti il 1°.12.2010, la CMO di Omissis con verbale n. omissis del omissis (compulsata dall'I.N.P.S. di Campobasso) rilevava la dipendenza da causa di servizio solo delle patologie di cui ai punti 1 e 2 (oggetto della domanda del pensionato) e non anche ai punti 3, 4 e 5; riteneva, ai fini della pensione privilegiata ordinaria (in seguito, anche "PPO") tali due infermità ascrivibili, per cumulo, alla Tab. B. (dunque non meritevoli di ascrizione tabellare); per tale motivo l'I.N.P.S., con determinazione CB omissis/U del omissis negava al ricorrente la PPO riconoscendogli solo l'equo indennizzo riguardo alle patologie di cui agli indicati punti 1 e 2;
- g) il Ministero dell'Interno, a seguito della dichiarazione di perenzione dell'appello del 2015, chiedeva al Comitato di Verifica un nuovo giudizio

sulla dipendenza da causa di servizio relativamente alle infermità di cui ai numeri 3, 4 e 5, ottenendo questa volta un parere favorevole conformandosi alla decisione del TAR Molise. Di conseguenza, con D.M. omissis/omissis-R riconosceva la dipendenza da fatti di servizio per tutte e cinque le infermità sofferte dal ricorrente; disponeva, inoltre, di provvedere con separato atto alla definizione dell'equo indennizzo, com'è in effetti avvenuto in corso di causa (vedi memoria del ricorrente del 6.2.25 e relativo allegato), in tal guisa determinando il superamento/soddisfazione della domanda, pure avanzata in questa sede, di ottenere l'equo indennizzo anche per le patologie 3, 4 e 5;

- h)** il ricorrente asserisce di avere, in data omissis, nuovamente chiesto al Ministero dell'Interno, tramite lo Studio Legale D'Appollonio, la pensione privilegiata; a tale richiesta, non in atti, tuttavia fa riferimento la nota del 5.2.2024 di risposta del Ministero, attraverso cui si comunicava all'I.N.P.S. il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per tutte e cinque le patologie (non direttamente, come sostiene il ricorrente, ma mediatamente, attraverso l'invio del DM n. omissis/omissis) e che – stando al dettato di tale missiva – gli inviava la documentazione sanitaria e amministrativa riguardante la pensione privilegiata dell'odierno ricorrente, affermando di avergliela già trasmessa con nota del 20.8.2013 (non del 20.8.2023, secondo quello che emerge dalla nota del 05.02.2024 trasmessa dal Ministero a seguito dell'ordinanza a verbale dello scorso 15 maggio);
- i)** il sig. Omissis sostiene di aver sollecitato l'I.N.P.S. ad ottemperare alle statuizioni del G.A., in particolare con *e-mail* dell'11.9.2023 e con richiesta di

informazioni sullo stato della pratica in data 21.2.2024. Tuttavia, il primo sollecito è stato inviato solo alla Polizia di Stato e non all'I.N.P.S., destinatario invece solo della seconda richiesta, mentre (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata dall'Istituto a seguito dell'ordinanza a verbale dello scorso 15 maggio: cfr. doc. 9), il 14.12.2022 è stata, invece, inoltrata (per mezzo del patronato del ricorrente) via e-mail all'I.N.P.S. una richiesta di liquidazione della pensione, richiesta cui è stata (finalmente) allegata la citata sentenza del TAR del 2009;

- j) l'I.N.P.S. in data 6.8.2024 rigettava la domanda dal ricorrente *“presentata il 21 marzo 2024 per il seguente motivo: l'allegata sentenza è pronunciata dal Ministero dell'Interno quale datore di lavoro e questi non ci comunica alcunché per l'effetto. Si ricorda che ella nella domanda del 2010 ha chiesto riconoscersi la ppo per le sole patologie 1 e 2 e non ancora per le 3, 4 e 5 di cui non fa menzione neanche con riserva di accertamento dichiarativo/costitutivo per cui è in contenzioso con il datore di lavoro. La presente domanda in rito è del tutto intempestiva”*; la domanda del 21.03.2024 cui in tale nota allude l'I.N.P.S. non è agli atti e nemmeno è stata dall'Istituto prodotta a seguito di specifica richiesta contenuta nel supplemento istruttorio da ultimo disposto, ragion per cui è ragionevole desumere che il citato ente intendesse riferirsi alla richiesta di chiarimenti del 21.02.2024 (di un mese prima), ovvero alla domanda del 14.12.2022, come oralmente riferito dall'avv. Testa in udienza.

2. – Parte ricorrente contesta gli esiti di tale procedimento.

Ritiene illegittima la comunicazione dell'I.N.P.S. del 6.8.2024: a suo dire,

questi avrebbe colpevolmente ignorato le comunicazioni inoltrate due volte dal Ministero dell'Interno, ovvero quelle del 20.8.2023 (ma in realtà è di 10 anni prima) e del 5.2.2024, ed erroneamente ritenuto che l'odierno istante avesse richiesto, nel 2010, il trattamento pensionistico di privilegio solo per le patologie 1 e 2 e non anche per 3, 4 e 5; chiarisce, inoltre, di non avere chiesto il riconoscimento della PPO anche per le patologie 3, 4 e 5 perché nel 2010 la sentenza del TAR Molise era stata impugnata in Consiglio di Stato che dichiarava perento il ricorso solo nel 2015, rendendo in tal guisa irrevocabile tale decisione.

3. – In vista della prima udienza del 19.4.2025, si costituiva tempestivamente in giudizio l'I.N.P.S., confermando il proprio provvedimento del 6.8.2024 di rigetto della domanda di pensione privilegiata, in quanto riferita a *“nuova”* domanda (ritenuta intempestiva) del 21.3.2024 (come detto non depositata dall'Istituto né *ab origine* né in seguito a specifica richiesta istruttoria) *«proprio per le ragioni “tecniche” (alias, limiti della domanda amministrativa presentata nell'anno 2010 per le sole due patologie in essa indicate e tardività di quella presentata in data 21/3/2024 per tutte le patologie)»*, in difetto dell'inclusione delle ulteriori tre patologie lamentate (n. 3, 4 e 5) e ritenendo, quindi, l'ampliamento successivo (di cui alla nuova domanda amministrativa del 21.3.2024) del tutto inammissibile in quanto il relativo diritto non sarebbe stato amministrativamente azionato nell'originaria *“domanda”* proposta dal Omissis in data omissis nel pieno rispetto del termine quinquennale previsto dall'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973. Rappresentava, inoltre, che l'I.N.P.S. non

conosceva la sentenza n. 529/2009 del TAR Molise, giammai comunicata né dalla parte né dall'ex amministrazione, in quanto ricevuta *brevi manu* solo di recente; che, essendo la sentenza n. 592/2009 del TAR esecutiva per legge la parte avrebbe dovuto includere nella domanda tutte le affezioni, *ergo* sarebbe inammissibile l'ampliamento (che il ricorrente tenta di ottenere nella sede giudiziaria) di cui alla nuova domanda – peraltro anche intempestiva rispetto al termine quinquennale previsto dall'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973 – del 21.3.2024; che la domanda originaria del 2010 avrebbe potuto essere modificata o integrata fino al 30.11.2015.

Eccepiva, infine, sia la prescrizione decennale del diritto alla pensione privilegiata, da considerarsi diritto accessorio al diritto principale (sotto tale profilo tardiva sarebbe la nuova domanda del 21.3.2024, tenuto conto che la prescrizione sarebbe maturata in data 1.12.2020); che la prescrizione quinquennale dei ratei, in riferimento alla nuova domanda amministrativa del 21.3.2024.

4. – In vista della prima udienza il ricorrente con note del 7.2.2025 contestava le tesi difensive dell'I.N.P.S. sostenendo che proprio in merito al diniego di riconoscimento opposto *in illo tempore* dal Ministero anche in merito all'ascrizione a categoria pensionistica delle patologie sofferte era stato adito il TAR Molise che poi, a seguito di valutazione tecnica, aveva riconosciuto – con sentenza n. 592/2009 – tutte le patologie dipendenti da fatti di servizio ascrivendole alla 7^a cat. TAB. A; patologie per le quali poi il ricorrente il 01.12.2010 aveva chiesto al Ministero dell'Interno la concessione della PPO. E

che questi, solo a seguito della dichiarazione di perenzione dell'appello nel 2015 chiedeva al CV un nuovo parere che si uniformava alle conclusioni del TAR dando luogo al citato D.M. omissis/omissis-R di riconoscimento di tutte le patologie come dipendenti da fatti di servizio.

Al fine di contestare le eccezioni di prescrizione sollevate dall'Istituto, rappresentava di aver in data 15.12.2023 chiesto al Ministero (per tramite dello Studio Legale D'Appollonio) la pensione privilegiata e sollecitato più volte l'I.N.P.S. con note in atti.

5. – A seguito della prima udienza del 19.2.2025, il giudice precedentemente investito della decisione della controversia, con ordinanza fuori udienza n. 1/2025, assegnava termine alle parti, affinché precisassero *“definitivamente le conclusioni senza trascurare, la distinzione tra gli istituti giuridici della decadenza e della prescrizione, rinviando la trattazione della causa a nuovo ruolo invitando le parti a rassegnare definitivamente le rispettive conclusioni e di rimettere, conseguentemente, gli atti al Presidente per la riassegnazione del processo al giudice subentrante, atteso l'imminente collocamento a riposo dello scrivente”*.

6. – In occasione dell'udienza del 15 maggio 2025 e in ottemperanza all'ordinanza fuori udienza n. 1/2025, le parti, con proprie note scritte, sostanzialmente ribadivano le proprie posizioni.

In particolare, il ricorrente precisava di avere integralmente adempiuto al suo unico onere, presentando il giorno dopo il pensionamento la domanda di riconoscimento del trattamento di privilegio in ordine a tutte le patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio, non avendo nulla da

integrare successivamente; diversamente opinando si dovrebbe responsabile il Ministero dell'Interno per omessa comunicazione nei riguardi dell'ente previdenziale, cui sembra essere stata trasmessa tutta la documentazione sanitaria e amministrativa del ricorrente.

7. - Nell'udienza del 15 maggio scorso, come accennato questo giudice riteneva necessario, ai fini del decidere, acquisire copia integrale del fascicolo amministrativo (non sanitario) del ricorrente, sia da parte dell'Amministrazione ex datoriale (Ministero dell'Interno) che dell'I.N.P.S., ivi incluso, per quanto riguarda quest'ultimo, la "*nuova domanda*" del pensionato del 21.3.2024, cui l'Istituto faceva riferimento anche nella nota-provvedimento del 6.8.2024.

Sia quest'ultimo che il Ministero depositavano la documentazione richiesta, dalla quale emergevano in particolare i profili già sopra evidenziati, e cioè che il Ministero aveva provveduto ad inviare la documentazione sanitaria e amministrativa all'I.N.P.S. riguardante la pensione privilegiata del ricorrente con nota del 20.08.2013 (non del 2023); e che il pensionato, tramite il proprio patronato, aveva di nuovo chiesto la liquidazione della pensione di cui alla domanda del 2010 con *e-mail* inoltrata all'I.N.P.S. il 14.12.2022 (v doc. 9 depositato da I.N.P.S.), allegando questa volta anche la sentenza del TAR Molise n. 592 del 2009, che aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio anche per le patologie di cui ai numeri 3, 4 e 5, ascrivendo tutte le infermità per cumulo alla 7^a cat. Tab. A.

La causa veniva quindi aggiornata all'odierna udienza, in cui l'avv. Guido Rossi per il ricorrente e l'avvocata Testa per l'I.N.P.S. si sono riportati agli scritti

difensivi chiedendo che la causa fosse decisa.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo di seguito trascritto, letto in udienza unitamente alle succinte ragioni del decidere.

8. – Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.

Al ricorrente, difatti, spetta il riconoscimento del trattamento pensionistico invocato, ma solo a partire dal 1°1.2023, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (ex art. 191 DPR n. 1092/1973), tale da intendersi quella presentata dal pensionato in data 14 dicembre 2022, per mezzo del proprio patronato (v. doc. 9 depositato dall'I.N.P.S. a seguito del supplemento istruttorio da questo giudice disposto in data 15.5.2025), la prima e unica in cui vi è la richiesta di pensione privilegiata ordinaria in relazione a tutte e cinque le patologie sofferte, e unitariamente considerate (per cumulo) ai fini dell'ascrivibilità a categoria pensionistica (7[^] cat. Tab. A), dal TAR Molise con la citata sentenza.

Dunque, è solo con tale istanza – in disparte se possa ritenersi integrativa o ampliativa di quella presentata nel 2010 (che viene espressamente indicata nell'oggetto) o una *“nuova domanda”* – che il pensionato, allegando la citata sentenza del TAR Molise del 2009, mette a conoscenza l'ente previdenziale, competente per legge ad erogare il trattamento pensionistico richiesto, di avere avuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per tutte e cinque le vedute patologie, peraltro nemmeno perspicuamente, dovendo intendersi solo dalla lettura della sentenza allegata l'intenzione di rivendicare il beneficio pensionistico anche in relazione alle infermità n. 3, 4 e 5.

Ed è in tal senso che, comunque, è stata intesa dall'I.N.P.S., come emerge chiaramente dalla nota-provvedimento del 6.8.2024, atteso che l'Istituto (facendo, tuttavia, erroneamente riferimento all'istanza del 21.3.2024), ritenendo detta istanza una "*nuova domanda*" oppure un ampliamento di quella del 2010, negava il riconoscimento del trattamento pensionistico invocato perché la domanda originaria non aveva incluso le ulteriori tre patologie emergenti dalla sentenza del TAR e perché avrebbe dovuto presentare siffatta istanza nel rispetto del termine quinquennale previsto dall'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973.

A tale ultimo riguardo, si osserva che consolidata giurisprudenza contabile (tra le tante, v. Sezione giur. Puglia, n. 571/2018), ritiene che, per evitare la decadenza di cui all'art. 169 citato è necessaria e sufficiente una constatazione, ancorché negativa e con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali in sede di valutazione di detta dipendenza (cfr. Corte Conti, SS.RR. sent. n.8/2001/QM).

Nel caso di specie la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente è stata richiesta dal ricorrente in epoca risalente e ben antecedente alla cessazione dal servizio, come risulta dal Verbale della CMO di Omissis n. omissis/omissis, ove si fa riferimento alla domanda del omissis per la patologia n. 1), alla domanda dell'omissis per la n. 2), alla domanda del omissis per la n. 5), alla domanda del omissis per la n. 3) e alla domanda del omissis per la n. 4).

Su tali domande, il Ministero dell'Interno si è pronunciato con decreto n. 1752/R/2007, richiamando i suddetti Verbale della C.M.O. di Caserta del 2002 e

il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.omissis/omissis, considerando le patologie di cui ai punti 1 e 2 come dipendenti da causa di servizio ma non riconoscendo il nesso eziologico per quelle di cui ai punti 3, 4 e 5.

Concludendo sul punto, emerge che il ricorrente abbia doverosamente presentato, ben antecedentemente alla cessazione dal servizio, le richieste per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tutte le infermità per le quali ha poi chiesto la concessione del beneficio pensionistico in questione, e che vi sia stata una constatazione, ancorché negativa, sulla loro dipendenza da causa di servizio (come da decreto ministeriale del 2007 e da verbale del CV del 2006). Donde nessuna decadenza può dirsi intervenuta nel caso che occupa.

Né tanto meno può accedersi, come pure sostenuto dalla difesa dell'Istituto previdenziale ai fini prescrizionali, alla tesi della natura accessoria del diritto alla pensione privilegiata rispetto al diritto principale (di per sé imprescrittibile) a pensione, attesa la natura risarcitoria in senso lato della pensione privilegiata, in quanto collegata al riconoscimento della dipendenza di un'infermità o una lesione da causa di servizio, e la sua natura previdenziale, finalizzata a tutelare il lavoratore dal rischio di vedere diminuita la propria capacità lavorativa per effetto di invalidità determinate da fatti di servizio.

Riguardo alla decorrenza dell'invocato beneficio pensionistico, ad avviso del giudicante è stato proprio il comportamento serbato dal pensionato ad aver indotto l'I.N.P.S. a pronunciarsi solo sulle prime due patologie sofferte e perciò a viziare *ab origine* il procedimento amministrativo che poi ha condotto l'Istituto

nel 2014 a pronunciarsi solo su di esse e perciò a negare la concessione della PPO.

E difatti, il sig. Omissis pur presentando correttamente, il giorno dopo il collocamento in congedo, sia alla sua ex amministrazione datoriale che all'INPDAP tale domanda, tuttavia, in nessuna di esse ha fatto precipuo riferimento alle cinque patologie alle quali tale richiesta era collegata. E se nel primo caso chiedeva, genericamente, la PPO per *“tutte le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio”* (cfr. all. 5 ricorrente), nel secondo domandava espressamente il trattamento privilegiato solo per le prime due delle (cinque) patologie sofferte (cfr. la domanda prodotta dall'I.N.P.S. in allegato alla comparsa di costituzione), in tal guisa delimitando l'oggetto della domanda amministrativa solo ad esse; ometteva, inoltre, di comunicare e/o trasmettere all'Istituto la decisione del TAR Molise dalla quale, almeno indirettamente, l'Istituto avrebbe potuto desumere l'esistenza di altre affezioni e il loro collegamento con la domanda presentata (come poi in effetti l'I.N.P.S. ha fatto nel 2024, sia pure riscontrando negativamente la domanda), atteso che detta pronuncia aveva sancito il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche per le rimanenti tre patologie sofferte e l'iscrizione, per cumulo insieme alle prime due, a categoria pensionistica.

Del resto, come anche correttamente osservato dalla difesa dell'I.N.P.S., le sentenze del giudice amministrativo di primo grado sono esecutive anche in pendenza del giudizio d'appello (cfr. gli articoli 33, comma 2, e 111 del Codice del processo amministrativo), né tanto meno dal decreto di perenzione del

Consiglio di Stato del 2015 emerge che la decisione del TAR impugnata fosse stata sospesa (anzi si evince il contrario).

Ergo, il pensionato avrebbe dovuto chiedere all'ente previdenziale la PPO per tutte e cinque le infermità patite così come avrebbe dovuto tempestivamente notificarlo degli esiti della citata sentenza o allegarla, ma non lo ha fatto.

E tanto ometteva di fare anche nel 2014, a seguito del provvedimento negativo dell'I.N.P.S. sulla richiesta presentata nel 2010 (riferita, come detto, solo alle prime due malattie patite dal ricorrente); e così nel 2015, quando il Consiglio di Stato aveva emesso il decreto di perenzione in ordine all'appello presentato dal Ministero dell'Interno.

Alla luce delle vedute emergenze processuali, dunque, il diniego opposto nel 2014 dall'I.N.P.S. appare del tutto giustificato ed esente da critiche.

Solo nel 2022 (dunque, a distanza di ben 12 anni dall'iniziale domanda), a mezzo come visto del suo patronato, il pensionato si è peritato di richiedere all'Istituto il trattamento di privilegio in riferimento anche alle ultime tre infermità sopra indicate mercè l'allegazione della pronuncia del Tribunale amministrativo molisano del 2009, il cui accertamento in punto di dipendenza da causa di servizio faceva stato, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 461/2001, anche ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria.

Tanto, a prescindere dal fatto se fosse tenuto o meno lo stesso Ministero dell'Interno a trasmettere tale sentenza all'I.N.P.S. nel momento in cui concludeva l'istruttoria – quale soggetto competente a svolgerla come da Circolare INPDAP n. 6 del 2005 – sulla domanda di pensione privilegiata del

ricorrente, rimettendo all'I.N.P.S. la pertinente documentazione sanitaria e amministrativa con nota del 20.08.2013, in quanto da tale nota si apprezza da un lato che risulta essere stata trasmessa, per conoscenza, al sig. Omissis, dall'altro che ad essa non è affatto allegata alcuna decisione giurisdizionale.

In conclusione, al ricorrente - in virtù della veduta decisione del TAR, dell'unicità dell'accertamento di cui al citato art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 e della "*nuova*" domanda inoltrata all'I.N.P.S. il 14.12.2022 - spetta la pensione privilegiata corrispondente alla 7° cat. Tab. A, a decorrere dal 1°1.2023, e il diritto a ottenere, sulle somme arretrate da corrispondere in esecuzione della presente sentenza, gli interessi legali e, per la parte eccedente gli stessi, la rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza del diritto e, quindi, dalla scadenza di ciascun rateo, fino al momento dell'effettivo pagamento.

9. - Riguardo alle spese di lite, si ritiene giustificata la compensazione delle spese, tenuto conto della soccombenza reciproca.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata di VII categoria Tab. A, con decorrenza dal 01.01.2023, per le cinque patologie in narrativa indicate e in cumulo considerate, oltre accessori nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Campobasso, all'esito della pubblica udienza del 12 giugno 2025.

IL GIUDICE

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 17 giugno 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 17 giugno 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi

In esecuzione del provvedimento del G.M, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Campobasso, 17 giugno 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi